



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P. Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 REG. DEL.
DEL 30 marzo 2017**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
FEDERICO BASSANI	X	
ELISA CESCHINA	X	
ERIKA CURIONI		X
GIOVANNI MOLTENI	X	
DAVIDE COLOMBO	X	
PAOLO CONSONNI	X	
MARCO FRANCO INZAGHI		X
LUCA MARIA ROSSINI	X	
RINALDO MARIO REDAELLI	X	
MASSIMILIANO GALLI	X	
CRISTIAN MAGNI	X	
Totale	09	02

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

Il signor Sindaco, Federico Bassani, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

Su invito del Sindaco illustra il presente argomento il consigliere Davide Colombo il quale ricorda i presupposti impositivi su cui si basa il tributo, Conferma, per l'annualità 2017, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili ed indica in presunti € 353.000,00.= il gettito conseguente. Aggiunge inoltre che è riconfermata la base imponibile per le abitazioni concesse in comodato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- la Legge di Bilancio 2017, n. 232, del 11.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 che, all'art. 1, comma 454, prevede il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione alla data del 28.02.2017;
- il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.2017, n. 19 (pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.02.2017) che, all'art. 5, comma 11, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine di cui al punto precedente.

Visti

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, legge 147/2013).

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che testualmente dispongono, con riferimento ad IMU e TASI:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

- la possibilità concessa ai Comuni, per l'anno 2016 (ulteriormente prorogata anche per l'anno 2017 dal comma 42, art. 1, della legge 11.12.2016, n. 232), di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato che, con deliberazione consiliare n. 26 del 30.04.2016, esecutiva per legge, per l'anno 2016 sono state fissate le seguenti aliquote TASI e previste le seguenti detrazioni:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e ‰
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
3	Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili e gli immobili merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,9

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse.	€ 30,00

	La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.	
2	<p>Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3;</p> <p>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p>	€ 50,00
3	<p>Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;</p> <p>La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p>	€ 50,00

Considerato che per "servizi indivisibili" si intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune alla collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto.

Visti

- la legge n. 208/2015 ed in particolare l'art. 1, commi da 10 a 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali ed in particolare:
 - l'esenzione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore o dell'utilizzatore e del rispettivo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - l'esenzione IMU per i terreni agricoli, in quanto è stata ripristinata la vecchia classificazione stabilita dalla circolare n. 9 del 14.06.1993 dove il Comune di Lurago d'Erba risulta classificato come montano, e quindi esente da IMU per quanto riguarda i terreni agricoli;
 - la revisione completa, sia ai fini IMU che TASI, della gestione dei comodati gratuiti attraverso l'introduzione per questa fattispecie di una riduzione del 50% della base imponibile per i soggetti in possesso di determinati requisiti;
- l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016, che ha esteso tale divieto anche per l'anno 2017.

Evidenziato che risulta conseguentemente necessario confermare per l'anno 2017, le aliquote TASI e le detrazioni sopra riportate.

Tenuto conto che sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con

l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei costi complessivi, così come risulta dal seguente prospetto:

<i>Descrizione</i>	<i>Missione / Programmi</i>	<i>Importo Bilancio Preventivo 2017</i>
Segreteria generale, personale e organizzazione	1 02	282.029,99
Gestione beni demaniali e patrimoniali	1 05	200.988,90
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile	1 07	50.160,00
Polizia Locale e Amministrativa	3 01	92.683,97
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 02	46.022,16
Viabilità e infrastrutture stradali	10 05	272.919,38
Sistema di Protezione civile	11 01	6.000,00
Interventi per l'infanzia e minori, anziani	12.1/ 12.3	434.800,00
Servizi cimiteriali	12 9	77.110,08

Verificato che tali importi individuano la spesa presunta prevista nello schema di Bilancio di Previsione 2017, che l'Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI.

Visti:

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- i vigenti Regolamenti Comunali per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), modificati da ultimo rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e n. 4 del 17.03.2017, esecutive per legge.

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.06.2014, esecutiva per legge, è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28.02.2014.

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 contrario (Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 7 ed astenuti 2 (Galli M., Redaelli RM), voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di confermare per l'annualità 2017 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e %
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
3	Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili e gli immobili merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,9

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse. La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.	€ 30,00
2	Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3; La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	€ 50,00
3	Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	€ 50,00

2. Di dare atto che il gettito TASI presunto, stimato per l'esercizio 2017 in € 353.000,00.=, concorrerà alla copertura, anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

Segreteria generale, personale e organizzazione
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Polizia Locale e Amministrativa
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture stradali
Sistema di Protezione civile
Interventi per l'infanzia e minori, anziani
Servizi cimiteriali

3. Di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di Legge.
4. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento Comunale, modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 17.03.2017, esecutiva.
5. Di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
6. Di dare mandato al Settore Amministrativo di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'Albo online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Organi indirizzo politico".

Successivamente, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata votazione, ravvisati motivi d'urgenza per l'adozione del presente atto, rappresentati dall'esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti

Con voti n. 6 favorevoli e n. 1 contrario (Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 7 ed astenuti 2 (Galli M., Redaelli RM), voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere Revisore;
- Parere regolarità tecnica e contabile.



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Ufficio Ragioneria

Settore Economico/Finanziario

C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 0313599521 – Fax 0313599540

C.F.: 82001750130 – P. Iva: 00602620130

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

Il responsabile dell'Area Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Lurago d'Erba, 24.03.2017

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO / FINANZIARIO
(Rag. Assia Brenna)



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

27 MAR 2017

Provincia di ComoPROT. N° 3233
Cat. II Classe XI Fasc.**PARERE DELL' ORGANO DI REVISIONE ALLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.**

Il sottoscritto, Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012;

Preso visione della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote e detrazioni anno 2017";

Preso atto che la stessa conferma per l'annualità 2017 le seguenti aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
3	Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili e gli immobili merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,9

DETRAZIONI

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Euro
1	Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse. La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.	€ 30,00
2	Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3; La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	€ 50,00
3	Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).	€ 50,00


Preso atto che che il gettito TASI presunto, stimato per l'esercizio 2017 in € 353.000,00.=, concorrerà alla copertura, anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

Segreteria generale, personale e organizzazione
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Polizia Locale e Amministrativa
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture stradali
Sistema di Protezione civile
Interventi per l'infanzia e minori, anziani
Servizi cimiteriali

esprime per quanto di propria competenza **parere favorevole** all'approvazione da parte dell'organo consiliare del Comune di Lurago d'Erba.

Tirano, 27 marzo 2017.

Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Cabassi



Il presente verbale viene letto.

Il Presidente
Federico Bassani



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del

Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-04-17 al 12-05-17

al n. _____

Lurago d'Erba, li 28-04-17 Il Responsabile della pubblicazione online _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo online di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online il giorno 28-04-17
per quindici giorni consecutivi.

Lurago d'Erba, li 28-04-17



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Letizia Careri